



Decreto n° 34176/GRFVG del 21/07/2023

SGRIF/AMIC-AZI

Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30 e Decreto del Presidente della Regione n. 0168/2017 e s.m.i.. Contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese e situati sul territorio regionale. Riparto anno 2023: approvazione graduatoria.

Il Direttore

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), articolo 4, comma 30, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;

Viste le modifiche apportate con:

- la L.R. n.3/2018 che, all'art. 4, comma 30 della L.R. 25/2016 sostituisce le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;
- l'art. 4, comma 2, L. R. 25/2018;
- D.P.Reg. 8/4/2022, n. 045/Pres (BUR 20/04/2022, n. 16), che ha apportato le seguenti modifiche:
 - o l'art.1 modifica il titolo del D.P.Reg. n. 168/2017, sostituendo le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;
 - o l'art.2 sostituisce l'art. 2 del D.P.Reg. n.168/2017 con il seguente: <<1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici sede legale o sede di unità locali dell'impresa richiedente il contributo, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale>>;
 - o l'art.3 modifica il comma 3 dell'articolo 12 del D.P.Reg n. 68/2017, le parole << una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi >> sono soppresse;

Considerato che, ai sensi del comma 1, articolo 6 del Regolamento (*presentazione della domanda*), le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dal 01 febbraio al 28 febbraio di ogni anno;

Dato atto che l'istruttoria sulle domande pervenute è stata effettuata nel rispetto degli articoli 4, 6, 7 del Regolamento e degli articoli di seguito richiamati:

- art. 8 (*spese ammissibili*): sono ammissibili a contributo le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza, le spese per le analisi di laboratorio, le

spese per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sostenute successivamente alla presentazione della domanda;

- art. 9 (*importo del contributo*): stabilisce specifiche misure per la concessione del contributo in relazione alla spesa ritenuta ammissibile. Tali misure sono correlate alla dimensione dell'impresa (micro-impresa, piccola e media impresa, grande impresa) e prevedendo per ognuna delle tre tipologie un tetto massimo di contributo concedibile;
- art. 10 (*graduatoria e concessione del contributo*), che tiene conto dei seguenti aspetti:
 - o al comma 2, è data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento dell'amianto friabile;
 - o al comma 4, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo;

Vista la nota prot. n. 229068 del 18/04/2023 di avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000 e dell'art. 8 della Legge 241/1990;

Visto l'"allegato A – relazione istruttoria", prot. n. 425000/P/GEN del 21/07/2023, parte integrante e sostanziale del presente atto, dove si relaziona rispetto all'attività istruttoria effettuata sulle domande presentate nel periodo 01 febbraio 2023 – 28 febbraio 2023;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), nel testo vigente;

Visto il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020, che detta disposizioni in merito all'acquisizione del "codice unico di progetto" (CUP), per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Dato atto che con nota 4025 di data 26 luglio 2021 la Presidenza della regione – Avvocatura della regione ha fornito un parere in merito alla necessità di registrazione al sistema CUP, specificando che vanno assoggettati al sistema le tipologie progettuali afferenti i lavori pubblici o volte all'agevolazione di servizi ed attività produttive, i progetti di ricerca e formazione o comunque cofinanziati da fondi strutturali o ricompresi negli strumenti di programmazione negoziata e sono pertanto esclusi i contributi regionali per la rimozione e lo smaltimento di amianto destinati a soggetti privati, che non rientrano nel novero dei progetti di investimento pubblico;

Ritenuto pertanto di non dover acquisire il codice unico di progetto CUP, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la Circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa);

Visti

- la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 20 marzo 2007 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 08/08/2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale);

- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 e per l'anno 2023);
- il BFG - Bilancio Finanziario Gestionale 2023 - approvato con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2055 e successive variazioni;

decreta

Art. 1. al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, e del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 0168/Pres e successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto delle informazioni riportate all'interno dell'"allegato A - Relazione istruttoria":

- è approvato l'elenco delle domande ammissibili a contributo "allegato B - Graduatoria elenco beneficiari – anno 2023", parte integrante del presente atto;
- è approvato l'elenco delle istanze non ammesse "allegato C - Elenco istanze non ammesse – anno 2023", parte integrante del presente atto;

Art.2 il presente atto viene pubblicato sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore di Servizio
ing. Flavio Gabrielcig
Documento informatico sottoscritto
Digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005

ALPUD/Bagnarol/Franchi/Turello